Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 novembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 3 giugno 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1970
registro n. 22 Difesa, foglio n. 9

MEDAGLIA D'ARGENTO

BOGLIOLO Mario, nato il 20 marzo 1916, a Novi Ligure (Alessandria). — Brillante figura di partigiano già distintosi in precedenti azioni per determinazione e coraggio. Quale comandante di divisione partigiana, in quaranta giorni di dura lotta sostenuta contro un avversario di gran lunga superiore in uomini e mezzi, faceva rifulgere le sue magnifiche doti di animatore e di capo, modesto, infaticabile e prode. Il grande tributo di perdite dato dai suoi reparti, costituisce eloquente testimonianza dello spirito e dell'amore alla Patria e alla libertà che seppe infondere nei suoi gregari e della intrepida risolutezza con cui venne affrontato il nemico. — Langhe Piemonte, aprile 1944-maggio 1945.

CALZA Francesco, nato il 28 maggio 1908, a Berceto (Parma). — Alpino, fervente patriota, pur libero da obblighi di leva, entrava fra i primi nelle locali formazioni partigiane e prendeva parte a numerosi combattimenti, comportandosi da valoroso tanto da meritarsi la nomina a comandante di distaccamento. Durante l'azione intesa a liberare un abitato si batteva da prode e con lancio nutrito di bombe a mano assaltava vittoriosamente una munita posizione avversaria infliggendo al nemico gravi perdite in uomini e mezzi. — Appennino Parmense, 2 luglio 1944-25 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

BELLINGERI Oreste Alfredo, nato il 1° dicembre 1910, in Alessandria. — Sottufficiale più volte decorato, entrava allo armistizio nella resistenza e partecipava a numerosi combattimenti, comportandosi da valoroso tanto da meritarsi la nomina a vice comandante di brigata partigiana. Venuto con la sua formazione a contatto con un forte reparto nemico, lo attaccava con impeto e capacità costringendolo a ripiegare con sensibili perdite in uomini e mezzi. — Zona di Alessandria, settembre 1943-aprile 1945.

BENATO Davide, nato il 24 febbraio 1923, a Teolo (Padova). — Caposquadra partigiano, partecipava a numerose azioni, dando ripetute prove di coraggio, capacità e spirito di sacrificio. In occasione dell'attacco contro un'autocolonna nemica non esitava ad impegnare con pochi altri arditi, quattro autoblindo avversarie. Rimasto ferito al collo, continuava a battersi incitando i commilitoni, finchè colpito al braccio destro, era costretto per l'emorragia a desistere dall'azione, perdendo il braccio stesso. — Veneto, 1° gennaio 1944-1° maggio 1945.

BIANCO Alberto Aldo Luigi, nato il 19 novembre 1917, a Taggia (Imperia). — Ufficiale di complemento degli Alpini, entrava all'armistizio nelle formazioni partigiane locali e prendeva parte a numerosi combattimenti, mettendo in evidenza grande valore personale ed eccellenti capacità organizzative e divenendo comandante di divisione partigiana. Nel corso di un pesante rastrellamento nemico, rimasto col suo reparto in posizione avanzata a protezione del grosso in ripiegamento, assolveva brillantemente il suo compito combattendo strenuamente per due giorni contro il soverchiante nemico e costringendolo infine a desistere dall'azione. — Valle Grana (Piemonte), 12-13 gennaio 1944.

BINASCO Otello, nato il 29 giugno 1920, a La Spezia. — Marinaio imbarcato su nave da guerra, entrava all'armistizio nella resistenza e partecipava a numerose azioni di guerra partigiana, dimostrando coraggio e spirito di sacrificio e meritandosi la nomina a comandante di distaccamento. In occasione di un duro combattimento ingaggiato contro una colonna motorizzata nemica che tentava di forzare un passaggio obbligato difeso dalla sua formazione, attaccava arditamente con pochi animosi, con bazooka e arma automatica, i mezzi nemici, provocando lo scompiglio e la resa dell'avversario. — Liguria, 1° luglio 1944-30 aprile 1945.

CAMPANINI Demos, nato il 13 ottobre 1924, a Traversetolo (Parma). — Caposquadra partigiano, partecipava a numerose azioni, distinguendosi per coraggio, capacità e spirito di sacrificio. Durante una rischiosa azione di sabotaggio, riusciva unitamente a due altri uomini a far saltare una caserma nemica, mediante il brillamento di una forte carica di esplosivo. Portata a termine con pieno successo l'ardita missione che aveva causato anche la morte di alcuni nemici, rientrava incolume alla sua formazione. — Emilia Romagna, 12 ottobre 1943-25 aprile 1945.

CECCUTI Olinto, nato il 20 ottobre 1911, a Scandicci (Firenze). — Fervente patriota, entrava fra i primi nella resistenza e partecipava, come comandante di formazione partigiana, a numerose azioni, comportandosi da valoroso. In occasione di uno scontro con preponderanti forze avversarie, accortosi che un partigiano ferito era stato catturato, riusciva con un'audace azione di sorpresa a liberare il commilitone ed a trasportarlo a spalla presso la sua formazione, dopo aver abilmente eluso la sorveglianza avversaria. — Toscana, 8 settembre 1943-7 settembre 1944.

FAGGIANI Giuseppe Renato, nato il 12 dicembre 1901, a Genova. — Graduato dell'Esercito, entrava all'armistizio nelle file partigiane e partecipava a numerosi combattimenti, comportandosi da valoroso tanto da meritarsi la nomina a comandante di distaccamento. Durante un serio attacco nemico, si batteva impavidamente per proteggere il tergo della sua formazione già fortemente impegnata. A sua volta attaccato, reagiva con intelligenza ed energia infliggendo al nemico sensibili perdite, mantenendo validamente con la sua formazione le posizioni duramente conquistate. — Feia Neirone (Liguria), 15 agosto 1944.

(10504)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1970, n. **788.**

Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario;

Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondenti a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, con il quale, per l'anno accademico 1967-68 in applicazione della riserva stessa, sono stati ripartiti fra le cattedre dei diversi atenei cinquecentoventuno posti di assistente riservati per concorso agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 344; 12 marzo 1968, n. 602; 4 giugno 1968, n. 812; 5 giugno 1968, n. 821; 11 dicembre 1968, n. 1331; 27 maggio 1969, n. 325; 23 ottobre 1969, n. 919; 20 novembre 1969, n. 942; 23 marzo 1970, n. 254; 12 maggio 1970, n. 522; 13 giugno 1970, n. 603; e 3 luglio 1970, numero 670, con i quali sono stati recuperati e nuovamente ripartiti, rispettivamente, ottantaquattro, settantaquattro, quattro, ottantanove, quaranta, ventuno, sei, uno, cinque, uno e dieci posti di assistente ordinario già riservati per concorso, agli assistenti straordinari;

Considerato che, a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari banditi ed espletati per i posti assegnati con i citati decreti presidenziali, un altro posto non risulta coperto o perchè il relativo concorso è andato deserto o perchè non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario, già attribuito alla cattedra di geografia economica della facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, numero 1348, è recuperato dal contingente riservato.

Art. 2.

Il posto di assistente ordinario, come sopra recuperato, viene assegnato alla cattedra di storia III della facoltà di magistero dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 38. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. **789**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 80. — All'elenco degli istituti della facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

Istituto di scienza dell'alimentazione.

Art. 279, relativo alla scuola di perfezionamento in studi europei, annessa alla facoltà di economia e commercio, è modificato nel senso che alla scuola suddetta possono essere ammessi anche i laureati in scienze agrarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 39. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1970, n. **790**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad acquistare un immobile.

N. 790. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Firenze viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 250.000.000, l'immobile denominato « Palazzo Fenzi », sito in Firenze, via San Gallo, 10, di proprietà della Società per azioni Pirelli.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 43. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1970.

Composizione del comitato per l'esame delle concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee e restituzione dei diritti.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 17 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339;

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1945, n. 809;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 26 marzo 1947, n. 247, relativo alla composizione del comitato per l'esame delle concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1958, n. 542, concernente il cambio della denominazione di due servizi del Ministero del commercio con l'estero;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1959, concernente la ripartizione tra le direzioni generali delle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale in data 15 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1967, registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 161, con il quale è stata aggiornata la composizione del comitato preaccennato;

Viste le proposte di sostituzione di membri effettivi o supplenti pervenute dagli uffici interessati;

Considerata la necessità di provvedere ad apportare le opportune variazioni alla composizione del comitato per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee e restituzione dei diritti, in base alle designazioni e proposte di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee e di quelle relative alla restituzione dei diritti, previsto dall'art. 1 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313, e successive modificazioni, è costituito come segue:

Miozzi dott. Beniamino, direttore generale per i servizi delle importazioni e delle esportazioni, del Ministero del commercio con l'estero; membro effettivo, e De Angelis dott. Fernando, ispettore generale, membro supplente;

Fracassi dott. Armando, direttore generale per lo sviluppo degli scambi, del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo; Marasco dott. Enrico, ispettore generale, Bagnardi dott. Vincenzo, ispettore generale, e Vittucci dott. Mario, direttore di divisione, membri supplenti;

Tomasone dott. Guido, direttore generale delle dogane e delle imposte indirette, del Ministero delle finanze, membro effettivo; Semprini dott. Ugo, ispettore generale, e Guaragna dott. Luigi, direttore di divisione, membri supplenti;

Dato dott. Bernardo, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo; Camuccini dott. Vincenzo, ispettore superiore, e Dolfin dott. Enrico, consigliere di 1ª classe, membri supplenti;

Bagnulo dott. Antonio, direttore generale dell'alimentazione, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo, e Tarquini dott. Francesco, direttore di divisione, membro supplente;

Rigi Luperti prof. dott. Agostino, direttore generale della produzione agricola, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo; Conforto dottor Giorgio, direttore di divisione, e De Bellis dott. Michele, direttore di sezione, membri supplenti;

Carbone dott. Eugenio, direttore generale della produzione industriale, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo; Leuzzi dott. Giuseppe, direttore di sezione e La Monica dottor Umberto, consigliere di 2ª classe, membri supplenti;

Cantile dott. Fernando, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo, e Pupillo dott. Giuseppe, direttore di sezione, membro supplente;

Francisci dott. Marco, Ministro plenipotenziario di 2ª classe, del Ministero degli affari esteri, membro effettivo, e Liguori prof. Renato, membro supplente;

Teta dott. Rocco, ispettore generale, dell'Istituto nazionale del commercio estero, membro effettivo, e Aprea dott. Ugo, consigliere di 1ª classe, membro supplente;

Guidotti dott. Paolo, membro effettivo, e Alessandra dott. Angelo, membro supplente, quali esperti in rappresentanza della categoria agricola;

Terraneo dott. Francesco, membro effettivo, e Quarta dott. Giuseppe, membro supplente, quali esperti in rappresentanza della categoria industriale;

Cauvin cav. del lavoro dott. Ernesto, membro effettivo; Nicolai dott. Mario, e Bini rag. Adalberto, membri supplenti, quali esperti in rappresentanza della categoria commercio e turismo;

Carnesecchi rag. Aldo, membro effettivo, e Pacetti col. cav. Diego, membro supplente, quali esperti in rappresentanza della categoria dei lavoratori.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2, comma quarto, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247, le funzioni di segretario del comitato di cui al precedente art. 1, saranno esercitate dal dott. Giuseppe Luppino, direttore di divisione presso la Direzione generale delle importazioni ed esportazioni e, in caso di sua assenza o impedimento, dal dott. Domenico Enea, direttore di sezione.

Art. 3.

Per la misura del gettone di presenza si applicano le disposizioni stabilite dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e le relative spese faranno carico al capitolo 1162 del bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1970 ed ai corrispondenti capitoli per i successivi anni finanziari.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1970

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1970
Registro n. 3 *Commercio estero, foglio n.* 28

(10606)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1970.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, approvato con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1968;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 12 marzo 1970 e dall'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 31 marzo 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 2, 19, 20, 26, 27, 49, 58, 60, 63 e 64 dello statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, in conformità del testo allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Modifiche statutarie deliberate dalla Cassa di risparmio di Firenze

Art. 2. — comma terzo: « Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 63 »;

Art. 19. — punto 8): « sulle operazioni di che all'art. 49 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai

vice direttori generali, ai dirigenti ed ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità »; punto 11): « sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità »;

Art. 20. — « Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 28, il consiglio può conferire, anche in via permanente, la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori, a dirigenti ed a funzionari su proposta del presidente. Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire anche in via permanente la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa »;

Art. 26. — ultimo comma: « Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta per singoli affari, o permanentemente per categorie di atti, alcune sue attribuzioni e facoltà ad altri componenti del consiglio, a dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa »;

Art. 27. — comma terzo: « I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili.

Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato »;

Art. 49. — lettera *p*): « anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto o in deliberazioni adottate di volta in volta, in conformità delle leggi vigenti e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 50 e 51 in merito ai limiti di fido »;

Art. 58. — lettera *a*): « mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 49: complessivamente 17 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza »;

lettera *d*): « somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 2,50 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza »;

lettera *g*): « operazioni di credito di cui all'art. 51 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza »;

comma secondo: « I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza »;

Art. 60. — lettera *d*): « vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi »

lettera *i*): « intrattenere conti attivi e passivi in valuta nazionale ed estera con Istituti di credito in Italia ed all'estero, effettuare operazioni in cambi e valute, finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, prestare cauzioni, fideiussioni, avalli ed accettazioni in relazione alle operazioni medesime, il tutto con l'osservanza delle norme vigenti in materia, anche in deroga ai limiti stabiliti per le operazioni ad una sola firma »;

Art. 63. — comma secondo: « Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci, da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno cinque decimi degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità »;

Art. 64. — comma secondo: « In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità, di beneficenza e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(10801)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1970.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, approvato con decreto ministeriale in data 10 marzo 1956 e modificato con decreto ministeriale in data 28 novembre 1960;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 25 marzo 1968, 20 giugno 1968 e 23 settembre 1969, nonchè dal presidente della ripetuta Cassa in data 18 dicembre 1969 e 7 gennaio 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, allegato al presente decreto, composto di cinquantasette articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia

TITOLO I

Costituzione - Sede - Scopo - Patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Reggio Emilia, fondata dal Monte di credito su pegno del luogo, è stata eretta in ente morale con sovrano rescritto del 31 marzo 1852, ed ha sede in Reggio Emilia.

In base al regio decreto del 23 ottobre 1930, n. 1715, la Cassa di risparmio ha assorbito, per fusione, il Monte di credito su pegno sorto per deliberazione del consiglio degli anziani del 21 marzo 1494 e concesso con decreto ducale di fondazione dell'8 ottobre dello stesso anno.

In forza del regio decreto del 18 ottobre 1928, n. 2985, la Cassa di risparmio fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna, con sede in Bologna.

Essa è retta dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

In funzione di Monte la Cassa fa prestiti contro pegno sia gratuiti che ad interesse.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere sia di beneficenza che di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 55.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;
b) dal fondo di garanzia federale;
c) dal fondo di riserva straordinario;
d) dal fondo per le oscillazioni di valore dei titoli;
e) dal fondo per perdite eventuali;
f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

E' consentita, previa autorizzazione caso per caso degli organi di vigilanza, la permuta o l'alienazione di singoli beni facenti parte del patrimonio immobiliare del cessato Monte di credito su pegno. Le somme ricavate saranno investite in titoli emessi o garantiti dallo Stato, quando non siano impiegate in opere di miglioramento ai fondi urbani e rustici facenti parte del patrimonio predetto.

Art. 6.

La Cassa di risparmio amministra, con separata gestione, l'asilo infantile « Pietro Manodori » fondato dal Monte di credito su pegno il 9 dicembre 1859 a beneficio dell'infanzia povera del comune di Reggio Emilia ed amministrato dal Monte stesso fino alla fusione con la Cassa di risparmio.

Art. 7.

Fino a tanto che lo richieggano le necessità dell'asilo infantile « Pietro Manodori », la Cassa di risparmio, sostituendosi al Monte che ne aveva assunto l'onere col suo statuto, provvederà alla integrazione del bilancio dell'asilo stesso.

Se l'amministrazione dell'asilo verrà distaccata da quella della Cassa di risparmio, quest'ultima resterà liberata dall'impegno di cui sopra.

Art. 8.

Sono organi della Cassa:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 17;
3) il presidente;
4) il collegio sindacale;
5) il direttore generale;
6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Consiglio di amministrazione

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri sono nominati come segue: uno dalla amministrazione provinciale di Reggio Emilia; due dalla amministrazione del comune di Reggio Emilia; quattro dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta, che deve essere effettuata dal presidente del Consiglio di amministrazione, alle singole scadenze, a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali della provincia.

Art. 10.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

1) le persone dichiarate incompatibili con la carica delle vigenti disposizioni di legge o che svolgano attività contrastanti con quelle della Cassa di risparmio;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

3) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari e dipendenti della Cassa appartenenti alle categorie impiegatizie e a quelle gerarchicamente inferiori.

Coloro che, all'atto della nomina o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e, ove venissero ad assumerle per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 11.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di amministrazione di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi però di integrale ricostituzione del Consiglio, cinque consiglieri (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 12.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie in genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 13.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate le deliberazioni di che in appresso, senza alcuna possibilità di delega ad altri organi aziendali, all'infuori dei casi previsti dal presente articolo, in cui la succitata delega è consentita:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, dei vice direttori generali e del personale di tutte le categorie, nonchè sulle promozioni, salvo eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il personale delle categorie inferiori a quella dei funzionari, eccettuati, comunque, quelli del punto 5);

5) sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina ed avvicendamento dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 17, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 42 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattorie delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni, salvo delega al comitato per le locazioni con canone annuale non superiore a L. 1.200.000 e di durata non superiore a tre anni;

15) sulla autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni in genere;

19) sulle partecipazioni di che all'art. 42, lettera c);

20) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

21) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 14.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 22, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 15.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 13 e quelle di che all'art. 17 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano. Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto fra i dirigenti o i funzionari. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 16.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere rinominato nel triennio successivo alla dichiarazione di decadenza.

TITOLO III

Comitato

Art. 17.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati ogni quadrimestre dal consiglio, e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 18.

Il comitato sovrintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 19.

Il comitato si aduna, di regola, in un giorno prestabilito di ogni settimana, ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 15.

TITOLO IV

Presidente

Art. 20.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa.

Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 15 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Nomina gli avvocati e i procuratori, con mandato speciale.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta, e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO V

Collegio sindacale

Art. 21.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Di essi uno è nominato dall'amministrazione comunale di Reggio Emilia e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 10 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non puo essere nominato nel triennio successivo alla dichiarazione di decadenza.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 13, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VI

Direttore generale

Art. 22.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 13;

b) e capo del personale della Cassa e sovraintende a tutti i servizi dell'istituto;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni, e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 23.

Il direttore generale è coadiuvato dai vice direttori generali, ai quali potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 24.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale più anziano di carica o, se di nomina contemporanea, dal più anziano di età e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'altro vice direttore generale. In caso di assenza o impedimento di coloro che precedono, le ripetute funzioni vengono assunte, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa, all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO VII

Personale

Art. 25.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 26.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando, nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari, devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO VIII

Filiali

Art. 27.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO IX

Operazioni passive

Art. 28.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti.

I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 29.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 30.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge.

Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 31.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 32.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori ed a favore di Enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 33.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con la osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 34.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 35.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti e buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 36.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con l'accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 37.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 28.

Art. 38.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 39.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 40.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 41.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 42, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO X

Operazioni attive

Art. 42.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da Istituti speciali di credito o da altri Istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni e da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fede di deposito (con annessa nota di pegno) emessa da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fideiussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 43 e 44 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di I categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale ed altri Istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazioni e di esportazioni, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 43.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 42, debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure:

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 44.

Nel limite massimo di fido pari al 3% del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dalla obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica oltre che di notoria solvibilità.

Art. 45.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 42 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 42, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore a sei mesi ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 42.

Art. 46.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 42 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 47.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 42 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 48.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni venti. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni cinque; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di cinque anni con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a quindici anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 49.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 42 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 42 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni venti.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 42 dovranno avere pure durata non superiore ad anni venti.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 42 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 50.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 42 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano, siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 51.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 42: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 42: complessivamente 15 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente ad istituti di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 42 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 42, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 44 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 6 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 52.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili, non deve eccedere il 3 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XI

Operazioni varie

Art. 53.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi ed oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 43 e 44 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate contro garanzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 42, ed a consorzi per il solo collocamento, attraverso il servizio dei propri sportelli, di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 54.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o Istituti di credito.

TITOLO XII

Bilancio

Art. 55.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo, approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sulla assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere sia di beneficenza che di pubblica utilità.

La Cassa dovrà destinare annualmente ad opere di beneficenza e di pubblica utilità esistenti nei comuni in cui la Cassa di risparmio di Boretto era stabilita al momento della incorporazione (Boretto, Brescello, Poviglio) una quota dei propri utili di esercizio in misura proporzionale al patrimonio netto da essa apportato.

Tale quota di utili dovrà essere ripartita:

due terzi a favore delle opere di beneficenza del comune di Boretto;

un terzo in parti uguali a favore delle opere di beneficenza dei comuni di Brescello e di Poviglio.

Art. 56.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato alla ricostituzione, nella città di Reggio Emilia, del Monte di credito su pegno, e dove ciò non fosse possibile, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

TITOLO XIII

Disposizione finale

Art. 57.

Il presente statuto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione del decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(10800)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1970.

Calendario ed orario di borsa per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante le borse di commercio;

Visto l'art. 33 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, relativo al regolamento per l'esecuzione della legge sopracitata;

Visto l'articolo unico del regio decreto 11 maggio 1924, n. 846, riguardante le operazioni della liquidazione di borsa;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante il calendario e l'orario di borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito nella legge 5 gennaio 1933, n. 118, contenente modifiche sull'ordinamento delle borse valori;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, contenente norme relative all'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1971 si procederà simultaneamente in tutte le borse valori alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla consegna dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente nei seguenti giorni:

Risposta premi:

giovedì 14 gennaio, lunedì 15 febbraio, martedì 16 marzo, giovedì 15 aprile, venerdì 14 maggio, martedì 15 giugno, giovedì 15 luglio, giovedì 19 agosto, giovedì 16 settembre, giovedì 14 ottobre, martedì 16 novembre, mercoledì 15 dicembre.

Riporti:

venerdì 15 gennaio, martedì 16 febbraio, mercoledì 17 marzo, venerdì 16 aprile, lunedì 17 maggio, mercoledì 16 giugno, venerdì 16 luglio, venerdì 20 agosto, venerdì 17 settembre, venerdì 15 ottobre, mercoledì 17 novembre, giovedì 16 dicembre.

Compensi:

lunedì 18 gennaio, mercoledì 17 febbraio, giovedì 18 marzo, lunedì 19 aprile, martedì 18 maggio, giovedì 17 giugno, lunedì 19 luglio, lunedì 23 agosto, lunedì 20 settembre, lunedì 18 ottobre, giovedì 18 novembre, venerdì 17 dicembre.

Spunta:

martedì 19 gennaio, giovedì 18 febbraio, lunedì 22 marzo, martedì 20 aprile, mercoledì 19 maggio, venerdì 18 giugno, martedì 20 luglio, martedì 24 agosto, martedì 21 settembre, martedì 19 ottobre, venerdì 19 novembre, lunedì 20 dicembre.

Fogli:

giovedì 21 gennaio, lunedì 22 febbraio, mercoledì 24 marzo, giovedì 22 aprile, lunedì 24 maggio, martedì 22 giugno, giovedì 22 luglio, mercoledì 25 agosto, giovedì 23 settembre, giovedì 21 ottobre, martedì 23 novembre, mercoledì 22 dicembre.

Errori:

lunedì 25 gennaio, mercoledì 24 febbraio, venerdì 26 marzo, lunedì 26 aprile, mercoledì 26 maggio, giovedì 24 giugno, lunedì 26 luglio, venerdì 27 agosto, lunedì 27 settembre, lunedì 25 ottobre, giovedì 25 novembre, lunedì 27 dicembre.

Titoli:

mercoledì 27 gennaio, venerdì 26 febbraio, martedì 30 marzo, mercoledì 28 aprile, venerdì 28 maggio, lunedì 28 giugno, mercoledì 28 luglio, lunedì 30 agosto, mercoledì 29 settembre, mercoledì 27 ottobre, lunedì 29 novembre, mercoledì 29 dicembre.

Liquidazione:

giovedì 28 gennaio, lunedì 1° marzo, mercoledì 31 marzo, giovedì 29 aprile, lunedì 31 maggio, mercoledì 30 giugno, giovedì 29 luglio, martedì 31 agosto, giovedì 30 settembre, giovedì 28 ottobre, martedì 30 novembre, giovedì 30 dicembre.

Le borse valori resteranno chiuse nei giorni di seguito indicati, ivi comprese tutte le domeniche e le festività — nazionali e religiose — riconosciute:

gennaio: 1, 2, 3, 6, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31;
febbraio: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
marzo: 6, 7, 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28;
aprile: 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25;
maggio: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 20, 22, 23, 29, 30;
giugno: 2, 5, 6, 10, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 29;
luglio: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31;
agosto: 1, dal 7 al 18 ferie, 21, 22, 28, 29;
settembre: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26;
ottobre: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31;
novembre: 1, 4, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
dicembre: 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 26.

Art. 2.

L'orario per le contrattazioni dei titoli e valute estere presso le borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal presente calendario, avrà la durata di tre ore e trenta minuti, e cioè dalle ore 10 alle ore 13,30.

Art. 3.

In tutti i giorni non festivi di borsa chiusa, esclusi comunque i giorni di sabato, anche durante il periodo delle ferie estive in calendario, nonchè nei giorni di sospensione per qualsiasi altro motivo delle operazioni nelle borse valori, le borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte dalle ore 11,30 alle ore 12,00 per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10966)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisica matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di fisica matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10998)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del consorzio di bonifica montana « Val di Sieve », con sede in Firenze

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 50503 del 24 settembre 1970, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo dello statuto del consorzio di bonifica montana « Val di Sieve », con sede a Firenze, deliberato dal consiglio dei delegati del consorzio predetto in data 19 giugno 1970.

(10710)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cisternino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1970, il comune di Cisternino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.305.746, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10914)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1970, il comune di Castel San Pietro Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.738.404, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10915)

Autorizzazione al comune di Camini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, il comune di Camini (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.126.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10916)

Autorizzazione al comune di Campo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, il comune di Campo Calabro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.871.514, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10917)

Autorizzazione al comune di Condofuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, il comune di Condofuri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.615.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10918)

Autorizzazione al comune di Cosoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, il comune di Cosoleto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.580.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10919)

Autorizzazione al comune di Calanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, il comune di Calanna (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.331.102, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10920)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Farfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1970, il comune di Castelnuovo di Farfa (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.593.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10921)

Autorizzazione al comune di Deliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1970, il comune di Deliceto (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.383.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10922)

Autorizzazione al comune di Delianuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, il comune di Delianuova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.861.286, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10923)

Autorizzazione al comune di Fiumefreddo Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1970, il comune di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.596.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10924)

Autorizzazione al comune di Fiumara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, il comune di Fiumara (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.744.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10925)

Autorizzazione al comune di Galatro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, il comune di Galatro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.770.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10926)

Autorizzazione al comune di Grotteria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, il comune di Grotteria (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.107.321, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10927)

Autorizzazione al comune di Gualdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1970, il comune di Gualdo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.394.711, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10928)

Autorizzazione al comune di Laganadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, il comune di Laganadi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.369.161, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10929)

Autorizzazione al comune di Pontecagnano Faiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1970, il comune di Pontecagnano Faiano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.897.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10937)

Autorizzazione al comune di Montebello di Bertona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1970, il comune di Montebello di Bertona (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.543.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10931)

Autorizzazione al comune di Oppido Mamertina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1970, il comune di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.913.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10933)

Autorizzazione al comune di Platì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1970, il comune di Platì (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.268.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10934)

Autorizzazione al comune di Placanica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1970, il comune di Placanica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.966.143, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10935)

Autorizzazione al comune di Palo del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1970, il comune di Palo del Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 312.953.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10936)

Autorizzazione al comune di Locri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, il comune di Locri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 285.625.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10930)

Autorizzazione al comune di Roccamorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1970, il comune di Roccamorice (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.622.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10938)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° agosto al 31 agosto 1970

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/3-8-1970	4-8-1970	5-8-1970	6-8-1970	7-8-1970	8/10-8-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	32.175,00	32.175,00	32.175,00	32.175,00	32.175,00	32 175,00
10.01-B	07,11	Frumento duro	34.862,50 (*a*)	34.862,50 (*a*)	34.862,50 (*a*)	34.862,50 (*a*)	34.862,50 (*a*)	34.862,50 (*a*)
10.02	01,04	Segala	26.018,75	26.018,75	26.018,75	26.018,75	26.018,75	26.018,75
10.03	01,04	Orzo	27.306,25 (*b*)	27.306,25 (*b*)	27 306,25 (*b*)	26.681,25 (*b*)	26.681,25 (*b*)	26.681,25 (*b*)
10.04	01,04	Avena	17.531,25 (*b*)	17.156,25 (*b*)	17.156,25 (*b*)	17 156,25 (*b*)	17.156,25 (*b*)	17.156,25 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	17.868,75 (*b*)	17.493,75 (*b*)	17.493,75 (*b*)	17 493,75 (*b*)	17.493,75 (*b*)	17.493,75 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	17.868,75 (*b*)	17.493,75 (*b*)	17.493,75 (*b*)	17.493,75 (*b*)	17 493,75 (*b*)	17.493,75 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	18.768,75 (*b*)	18.768,75 (*b*)	18.768,75 (*b*)	18.768,75 (*b*)	18.768,75 (*b*)	18.768,75 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	20.893,75 (*b*)	20.268,75 (*b*)	20.268,75 (*b*)	20.268,75 (*b*)	20.268,75 (*b*)	19.175,00 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	30.093,75	30.093,75	30.093,75	30.093,75	30.093,75	30.093,75
11.01-B	05	Farine di segala	42.906,25	43.343,75	42.906,25	42.906,25	43.343,75	43.343,75
		Semole e semolini:						
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	60.087,50	60.087,50	60.087,50	60.087,50	60.087,50	60.087,50
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	32.506,25	32.506,25	32.506,25	32.506,25	32.506,25	32.506,25

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11-10-1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9-12-1967, n. 1156; D. M. 7-2-1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	11-8-1970	12-8-1970	13-8-1970	14-8-1970	15/17-8-1970	18/19-8-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	32.175,00	32.175,00	32.175,00	32.175,00	32.175,00	32.175,00
10.01-B	07,11	Frumento duro	34.862,50 (*a*)	34.393,75 (*a*)	34.393,75 (*a*)	34.393,75 (*a*)	34.393,75 (*a*)	34.393,75 (*a*)
10.02	01,04	Segala	26.018,75	26.643,75	26.643,75	26.643,75	26.643,75	26.643,75
10.03	01,04	Orzo	26.025,00 (*b*)	25.431,25 (*b*)	24.400,00 (*b*)	24.400,00 (*b*)	22.775,00 (*b*)	21.837,50 (*b*)
10.04	01,04	Avena	17.156,25 (*b*)	17.156,25 (*b*)	16.781,25 (*b*)	16.781,25 (*b*)	16.781,25 (*b*)	16.250,00 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	16.993,75 (*b*)	16.993,75 (*b*)	16.243,75 (*b*)	16.243,75 (*b*)	16.243,75 (*b*)	15.431,25 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	16.993,75 (*b*)	16.993,75 (*b*)	16.243,75 (*b*)	16.243,75 (*b*)	16.243,75 (*b*)	15.431,25 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	18.768,75 (*b*)	18.768,75 (*b*)	18.768,75 (*b*)	18.768,75 (*b*)	14.706,25 zero	14.706,25 zero
10.07-C	11	Sorgo e durra	19.175,00 (*b*)	19.175,00 (*b*)	19.175,00 (*b*)	17.768,75 (*b*)	17.768,75 (*b*)	16.893,75 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	30.093,75	30.093,75	30.093,75	30.093,75	30.093,75	30.093,75
11.01-B	05	Farine di segala	43.343,75	43.781,25	43.343,75	43.343,75	43.343,75	43.343,75
		Semole e semolini:						
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	60.087,50	59.356,25	59.356,25	59.356,25	59.356,25	59.356,25
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	32.506,25	32.506,25	32.506,25	32.506,25	32.506,25	32.506,25

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.
(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11-10-1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9-12-1967, n. 1156; D. M. 7-2-1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	20/21-8-1970	22/24-8-1970	25/26-8-1970	27-8-1970	28-8-1970	29/31-8-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	31.331,25	30.862,50	30.862,50	30.862,50	30.862,50	30.862,50
10.01-B	07,11	Frumento duro	33.206,25 (a)	33.206,25 (a)	33.206,25 (a)	33.206,25 (a)	33.206,25 (a)	33.206,25 (a)
10.02	01,04	Segala	26.643,75	26.643,75	24.768,75	24.768,75	23.893,75	23.893,75
10.03	01,04	Orzo	21 837,50 (b)	21.837,50 (b)	19.025,00 (b)	19.025,00 (b)	19.025,00 (b)	19.025,00 (b)
10.04	01,04	Avena	16 250,00 (b)	16.250,00 (b)	13.093,75 (b)	13.093,75 (b)	13.093,75 (b)	11.000,00 (b)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (c)	15 431,25 (b)	15.431,25 (b)	11.681,25 (b)	10.556,25 (b)	10.556,25 (b)	10.556,25 (b)
10.05-B	04	Granturco altro	15 431,25 (b)	15.431,25 (b)	11.681,25 (b)	10.556,25 (b)	10.556,25 (b)	10.556,25 (b)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	14 706,25 (b)	14.706,25 (b)	5.331,25 (b)	4.081,25 (b)	2.831,25 (b)	1.581,25 (b)
10.07-C	11	Sorgo e durra	16 893,75 (b)	16.893,75 (b)	14.643,75 (b)	14.643,75 (b)	14.643,75 (b)	14.643,75 (b)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	30 093,75	30.093,75	30.093,75	30.093,75	30.093,75	30.093,75
11.01-B	05	Farine di segala	43 343,75	43.343,75	41.156,25	40.718,75	39.931,25	40.368,57
		Semole e semolini:						
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	57 518,75	57.518,75	57.518,75	57.518,75	57.518,75	57.518,57
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	32 506,25	32.506,25	32.506,25	32.506,25	32.506,25	32.506,25

(a) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(b) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11-10-1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9-12-1967, n. 1156; D M. 7-2-1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(c) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

ERRATA CORRIGE

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° aprile al 30 aprile 1970 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 1° luglio 1970 *per i prodotti indicati nell'art.* 1, lettere *a*) *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n 120/67 (settore cereali) devono essere apportate le seguenti modificazioni:

pag. 4232 - v.d. 10.07 - C. - stat. 11 (sorgo e durra) colonna 5a, **rigo 10°**, prelievo del 2 aprile 1970 leggere 26.831,25 anzichè 25.831,25;
v.d. 11.01 - B. - stat. 05 (farine di segala) colonna 7a, rigo 13°, prelievo dal 4 aprile 1970 al 6 aprile 1970 leggere 46.718,75 anzichè 56.718,75;
v.d. ex 11.02 - A - stat. 005 (di frumento tenero) colonna 10a, rigo 15°, prelievo del 9 aprile 1970 leggere 39.806,25 anzichè 39.906,25;
pag. 4234 - v.d. 11.01-A - stat. 02 (farine di frumento o di frumento segalato) colonne 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a e 10a, depennare il richiamo lettera (b) sotto a ciascuno *degli importi indicati nelle diverse colonne.*

(9827)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1970 al 30 giugno 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 106/70, n. 205/70, n. 292/70, n. 409/70, n. 503/70, n. 609/70, n. 685/70, n. 781/70, n. 863/70, n. 965/70, n. 1090/70 e n. 1181/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)				
		dal 1°-2-70 al 4-3-70	dal 5-3-70 al 1°-4-70	dal 2-4-70 al 29-4-70	dal 30-4-70 al 27-5-70	dal 28-5-70 al 30-6-70
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:					
	B. non denaturati:					
	I. zuccheri bianchi . .	13,30	13,30	13,30	13,00	13,00
	II. zuccheri greggi:					
	- zuccheri canditi (1)	12,99 (2)	12,88 (2)	12,02 (2)	11,33 (2)	11,65 (2)
	- altri	zero (2)	zero (2)	zero (2)	zero (2)	zero (2)

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio da accertarsi mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

— R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
— r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
— Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(10298)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1970 al 30 settembre 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1274/70, n. 1339/70, n. 1445/70, n. 1592/70, n. 1682/70, n. 1795/70 e n. 1872/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)				
		dal 1°-7-70 all'8-7-70	dal 9-7-70 al 5-8-70	dal 6-8-70 al 2-9-70	dal 3-9-70 al 16-9-70	dal 17-9-70 al 30-9-70
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:					
	B. non denaturati:					
	I. zuccheri bianchi	13,00	12,70	12,70	12,30	11,80
	II. zuccheri greggi:					
	- zuccheri canditi (1)	10,88 (2)	10,88 (2)	10,83 (2)	10,81 (2)	10,81 (2)
	- altri . .	zero (2)	zero (2)	zero (2)	zero (2)	zero (2)

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio da accertarsi mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la precentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

— R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
— r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
— Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(10299)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 213

Corso dei cambi dell'11 novembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,18	621,90	622,08	622,02	621,90	—	622 —	622,02	622,18	622 —
Dollaro canadese	609,30	608,70	609,25	609,05	609 —	—	608,80	609,05	609,30	609,15
Franco svizzero	144,03	143,85	143,86	143,875	143,90	—	143,85	143,875	144,03	144 —
Corona danese .	82,94	82,92	83 —	82,9350	82,90	—	82,92	82,9350	82,94	82,92
Corona norvegese .	87,04	87,03	87,07	87,055	87,15	—	87,05	87,055	87,04	87,02
Corona svedese .	120,07	120,15	120,15	120,15	120 —	—	120,55	120,15	120,07	120,05
Fiorino olandese .	173,04	173 —	173,05	173,045	173 —	—	173,0450	173,045	173,04	173 —
Franco belga .	12,53	12,532	12,54	12,5355	12,53	—	12,536	12,5355	12,52	12,53
Franco francese	112,75	112,73	112,82	112,765	112,70	—	112,79	112,765	112,75	112,70
Lira sterlina .	1486,35	1486,15	1486,30	1486,80	1486 —	—	1486,40	1486,80	1486,35	1486,35
Marco germanico .	171,35	171,30	171,367	171,36	171,30	—	171,31	171,36	171,35	171,33
Scellino austriaco	24,07	24,07	24,075	24,075	24,05	—	24,0675	24,075	24,07	24,07
Escudo portoghese	21,76	21,75	21,77	21,76	21,75	—	21,77	21,76	21,76	21,77
Peseta spagnola	8,94	8,93	8,945	8,9415	8,95	—	8,94	8,9415	8,94	8,93

Media dei titoli dell'11 novembre 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	97 —
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,025
» 5 % (Ricostruzione)	84,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,05
» 5 % (Città di Trieste)	84,325
» 5 % (Beni esteri)	82,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,65
» 5,50 % » » 1968-83	83,775
» 5,50 % » » 1969-84	88,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	94,95
» » » 5,50 % 1976 .	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,375
» » » 5,50 % 1977 .	99,675
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	94,40
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,80
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,475
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,775
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	89,25
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	97,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 novembre 1970

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,01	Franco belga	12,536
Dollaro canadese .	608,925	Franco francese	112,777
Franco svizzero	143,862	Lira sterlina .	1486,60
Corona danese .	82,927	Marco germanico .	171,335
Corona norvegese	87,052	Scellino austriaco	24,071
Corona svedese	120,152	Escudo portoghese	21,765
Fiorino olandese	173,045	Peseta spagnola	8,941

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Buonacompra, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Buonacompra, frazione del comune di Cento (Ferrara), da parte della Cassa rurale ed artigiana di Corpo Reno, società cooperativa a responbilità illimitata, con sede in Corpo Reno, frazione del comune di Cento, che assume la nuova denominazione di Cassa rurale ed artigiana di Cento, società cooperativa a responsabilità limitata, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda in Buonacompra, frazione del comune di Cento.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 3 maggio 1970, dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Buonacompra, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Buonacompra, frazione del comune di Cento (Ferrara) e della Cassa rurale ed artigiana di Corpo Reno, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Corpo Reno, frazione del comune di Cento (Ferrara), relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Buonacompra, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Buonacompra, frazione del comune di Cento (Ferrara), nella Cassa rurale ed artigiana di Corpo Reno, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Corpo Reno, frazione del comune di Cento (Ferrara), che assume la nuova denominazione di Cassa rurale ed artigiana di Cento, società cooperativa a responsabilità limitata, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate;

2) La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda in Buonacompra, frazione del comune di Cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1970

Il Governatore: CARLI

(10814)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli a otto borse di studio da conferire a cittadini italiani, laureati in ingegneria, iscritti al 9° corso di laurea in ingegneria aerospaziale dell'Università di Roma nell'anno accademico 1970-71.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visti gli articoli 1, lettera *b*) e 4 della legge 20 giugno 1956, n. 612;

Atteso che presso l'Università di Roma, scuola di ingegneria aerospaziale, vengono tenuti corsi il cui ciclo di studio si compendia in due anni accademici consecutivi alla fine dei quali viene rilasciata la laurea in ingegneria aerospaziale che riveste particolare interesse per le forze armate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno accademico 1970-71, un concorso pubblico, per titoli, a otto borse di studio di L. 1.000.000 ciascuna, da conferire a cittadini italiani, laureati in ingegneria, che risultino regolarmente iscritti al 9° corso di ingegneria aerospaziale dell'Università di Roma. Al miglior laureato, inoltre, verrà corrisposto, al termine del corso, un premio di L. 1.000.000.

Art. 2.

Le otto borse di studio sono così suddivise:

sei per la sezione aeromissilistica;

due per la sezione astronautica.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui sopra, coloro che non abbiano superato l'età di 32 anni alla data di pubblicazione del presente decreto e siano in possesso del titolo di studio indicato all'art. 1.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero delle difesa - Direzione generale dei servizi generali - viale dell'Università, 4 - Roma, entro la data del 28 dicembre 1970.

La data di presentazione della domanda e dei documenti richiesti, sarà accertata dal bollo in arrivo al Ministero.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare:

le generalità e la residenza;

la data e il luogo di nascita;

il titolo di studio conseguito;

il possesso della cittadinanza italiana;

la sezione (aeromissilistica o astronautica) che intendono frequentare.

Gli aspiranti, inoltre, dovranno dichiarare di non fruire di altre borse di studio durante il periodo del corso, di non prestare opera retribuita a carico dello Stato, di enti parastatali, comunali o di aziende private e di aver presentato domanda di ammissione al corso di ingegneria aerospaziale.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono.

Alla domanda dovranno essere allegati, all'atto della presentazione, i seguenti documenti:

a) certificato di laurea dal quale risultino i voti riportati durante il quinquennio e il voto di laurea;

b) i titoli accademici, diplomi, attestati ed altri eventuali titoli conseguiti dal candidato.

Gli assegnatari delle borse dovranno, altresì, produrre i seguenti documenti:

c) certificato di nascita;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) copia del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare di appartenenza.

I certificati di cui alle lettere *d*) ed *e*) dovranno essere non anteriori di tre mesi alla data di richiesta da parte dell'Amministrazione della difesa.

Art. 5.

Le domande saranno esaminate da apposita commissione, costituita:

dal preside della scuola di ingegneria aerospaziale, presidente;

da un professore facente parte del consiglio dei professori della scuola, membro;

da due ufficiali superiori rappresentanti le forze armate, membri;

da un professore della scuola con funzioni di segretario con diritto al voto, membro.

Per la valutazione dei titoli ogni membro della commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di un punteggio di 30/30.

La commissione terrà presente, nei limiti del possibile, la preferenza espressa dai candidati concernente l'indicazione della sezione che desiderano frequentare.

Nel caso di classificati a pari punti, la precedenza in graduatoria è determinata con i criteri stabiliti per la nomina degli impiegati dello Stato.

Art. 6.

Le borse di studio saranno assegnate con decreto del Ministro per la difesa.

Gli assegnatari delle borse in cui al presente bando, nel termine di cinque giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa dovranno, a pena di decadenza, dichiarare di accettarla.

Le borse che in tal caso si renderanno disponibili, verranno assegnate a candidati che seguono in graduatoria.

Art. 7.

Le borse di studio son revocate dal Ministro per la difesa, su proposta del consiglio direttivo della scuola, nei seguenti casi:

qualora gli assegnatari venissero a rendersi immeritevoli per scarsa diligenza;

qualora abbandonassero, senza giustificati motivi, il regolare corso di studio.

Le borse revocate saranno destinate a candidati che seguono in graduatoria, purchè gli stessi abbiano frequentato con profitto il corso dalla data di inizio.

Nelle more di perfezionamento del decreto di revoca le borse di studio già assegnate verranno immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero stati ancora corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 8.

In osservanza alle norme contenute nella legge 12 dicembre 1944, n. 470, i cittadini italiani laureati in ingegneria aerospaziale sono nominati, a domanda, sottotenenti di complemento del genio aeronautico ed esonerati dal frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

Art. 9.

L'ammontare della borsa di studio sarà corrisposto come segue:

a) dieci rate mensili posticipate di L. 90.000 ciascuna, subordinatamente alla regolare frequenza delle lezioni ed all'attestazione di profitto rilasciata dalla scuola;

b) un'ultima rata, a saldo, di L. 100.000, dopo il superamento degli esami di profitto.

La relativa spesa, di L. 9.000.000 (novemilioni), graverà sul cap. 3102 di bilancio, esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà registrato ai sensi di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1970
Registro n. 51 *Difesa, foglio n.* 346

(10820)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Torre del Greco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Torre del Greco (Napoli);

Visto il decreto ministeriale in data 19 settembre 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Torre del Greco, nell'ordine appresso indicato:

1. Caimmi dott. Luigi . . . punti 89,35 su 132
2. Cicri dott. Annibale . . . » 85,13 »
3. Schinco dott. Emilio . . . . » 83,14 »
4. Di Filippo dott. Costanzo . » 82,07 »
5. Schlitzer dott. Pasquale . » 80,21 »
6. Rabacchino dott. Ferdinando » 78,86 »
7. Guerrieri dott. Domenico . » 78,37 »
8. Ferri dott. Pasquale . . » 78,18 »
9. Montefusco dott. Gerardo . » 77,50 »
10. Ronza dott. Vincenzo . » 76,09 »
11. Procaccini dott. Domenico . » 75,81 »
12. Palatiello dott. Vincenzo . » 74,69 »
13. Dell'Isola dott. Erasmo . » 74,23 »
14. Riolfatti dott. Tullio . » 73,78 »
15. Tognocchi dott. Candido . » 73,58 »
16. Cassetti dott. Luigi . » 71,31 »
17. Rava dott. Beniamino . » 70,92 »
18. Simeone dott. Mariangelo . » 70,86 »
19. Mistrangelo dott. Pio . » 70,60 »
20. Tollis dott. Aldo . » 70,40 »
21. De Cata dott. Carlo . » 68,59 »
22. Pasquale dott. Giusto . » 65,18 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(10843)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Corato

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Corato (Bari);

Visto il decreto ministeriale in data 3 ottobre 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Corato, nell'ordine appresso indicato:

1. Cormio dott. Salvatore . . punti 87,16 su 132
2. Ilari dott. Virgilio . . » 79,21 »
3. Pulli dott. Italo . . . . » 77,90 »
4. Marchese dott. Francesco . . » 77,62 »
5. Bertino dott. Giuseppe, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . » 77,06 »
6. Spani dott. Tommaso . . . » 77,06 »
7. Mele Gregorio . . . . . . punti 76,50 su 132
8. Geraci dott. Vincenzo . . . . » 75,92 »
9. Filograsso dott. Spiridione . . . » 75,87 »
10. Gasponi Vittorio . . . . . » 75,85 »
11. Di Giovine dott. Gaetano . . . » 75,68 »
12. Montagano Mario . . . . . » 75,58 »
13. Guarini dott. Giuseppe . . . . » 75,02 »
14. Sallustio dott. Vito . . . . » 74,51 »
15. Di Stefano Ruggiero . . . . » 74,50 »
16. Seclì dott. Ernesto . . . . . » 74,30 »
17. Grillo dott. Roberto . . . . » 74,02 »
18. Amerise Gaetano, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . . . » 73,66 »
19. Pelley Athos . . . . . . » 73,66 »
20. Pannone dott. Francesco . . . » 73,38 »
21. Laurenza dott. Giovanni . . . . » 72,90 »
22. Caruana Salvatore . . . . . » 72,50 »
23. Moriconi dott. Benito . . . . » 72,24 »
24. Milanesi dott. Luigi . . . » 71,85 »
25. Maddalone Pasquale . . . . » 71,60 »
26. Salerno dott. Vincenzo . . . . » 71,23 »
27. Dalmazzo Francesco . . . . » 71,06 »
28. Rollone Eusebio . . . . . » 71 »
29. Mantelli Erminio . . . . . » 69,98 »
30. Puglisi dott. Carmelo . . . . » 69,46 »
31. Forlani dott. Remo . . . . . » 69,45 »
32. De Pascale dott. Mario . . . . » 69,18 »
33. De Negri dott. Errico . . . . » 68,99 »
34. Fuciniti dott. Salvatore . . . . » 68,10 »
35. Bellizzi Alessandro . . . . » 68,08 »
36. Filippi dott. Davide . » 67,95 »
37. Facchini Mario » 67,72 »
38. Pannuccio dott. Rocco . » 67,64 »
39. Capitanelli dott. Norino . » 67,62 »
40. Romeo dott. Angelo » 67,61 »
41. Faissola Giovanni » 67,22 »
42. Mazza dott. Osvaldo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . » 67,15 »
43. Schioppa dott. Gino » 67,15 »
44. Scatigna Leonardo » 66,20 »
45. Sperduti Michele » 65,87 »
46. Delli Paoli dott. Dante . » 65,83 »
47. Miceli Vittorio » 65,69 »
48. Travaglini dott. Giuseppe » 65,65 »
49. Di Giovanni dott. Carmine . . » 65,41 »
50. Achilli Amedeo » 65,06 »
51. Labriola Antonio . . . . . » 64,85 »
52. Piscitelli Ferruccio . . . . » 64,04 »
53. Stenghele Giuseppe . . . . » 63,89 »
54. Guercio Aldo Stefano . . . . » 63,49 »
55. Taranto Fausto . . . . . . » 63,33 »
56. Giuffrè dott. Lodovico . . . . » 61,51 »
57. Inversi dott. Domenico . . . . » 61,38 »
58. Trullo Antonio . . . . . » 59,76 »
59. Summo dott. Vito . . . . . » 59,31 »
60. Lupone Giuseppe . . . . . » 58,01 »
61. Persoglio Domenico . . . . » 57,04 »
62. Nepomuceno Renato . . . . » 54,56 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(10846)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Canicattì

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 14 dicembre 1967, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Canicattì (Agrigento);

Visto il decreto ministeriale in data 18 settembre 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Canicattì, nell'ordine appresso indicato:

1. Conti dott. Alfonso	punti 87,64	su 132
2. Scandaliato dott. Gaspare	» 76,13	»
3. Mistretta dott. Francesco	» 75,70	»
4. D'Alessandria dott. Giuseppe	» 75,55	»
5. Scalia dott. Benedetto	» 75,36	»
6. Mancini dott. Rocco	» 75 —	»
7. Rinaldi dott. Mario	» 73,09	»
8. Cavalieri dott. Leovigildo	» 72,57	»
9. Ferrari Nicola	» 71 —	»
10. Russo Luigi	» 70,83	»
11. Zucconi dott. Luciano	» 64,28	»
12. Galeotti dott. Alberto	» 59,47	»
13. Lucà dott. Rosario	» 54 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(10847)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di zoologia della Università di Pavia.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di zoologia dell'Università di Pavia, si svolgeranno presso l'istituto di zoologia dell'Università di Pavia con inizio il giorno 19 novembre p. v., alle ore 9.

(11032)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di archeologia dell'Università di Padova.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di archeologia dell'Università di Padova, si svolgeranno presso l'istituto di archeologia dell'Università di Padova con inizio il giorno 3 dicembre p.v., alle ore 9.

(11001)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso per titoli a posti di fattorino in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario degli uffici locali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato al personale di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10.

Si dà notizia che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 28, parte seconda, del 1° ottobre 1970, è stato pubblicato un bando di concorso per titoli a posti di fattorino in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario degli uffici locali, riservato a coloro che alla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1970, n. 10 (14 febbraio 1970), risultavano iscritti nello elenco dei sostituti di cui all'art. 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ed alla data medesima avevano prestato servizio, anche non continuativo, per almeno sei mesi.

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 30 novembre 1970.

(11006)

CORTE DEI CONTI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1969, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 3 marzo 1969;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del membro di detta commissione dott. Guido Panizzi, il quale si trova, per gravi ragioni di famiglia, nella impossibilità di continuare ad assolvere le relative funzioni;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Algerino, consigliere della Corte dei conti, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 3 marzo 1969, in sostituzione del dott. Guido Panizzi, vice procuratore generale della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1970

Il presidente: ROSSANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1970
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 294

(11005)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6/1531, del 9 settembre 1969, con cui fu bandito il concorso per soli titoli ad un posto di ostetrica condotta del comune di Bovegno ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito formata, a conclusione di detti lavori, nella seduta dell'8 ottobre 1970;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle due ostetriche che hanno preso parte al concorso indicato in premessa:

1. Facchini Pasqua	punti 8,011	su 60
2. Fada Marisa	» 5,322	»

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione della vincitrice.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello del comune di Bovegno.

Brescia, addì 23 ottobre 1970

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5481, in pari data, con cui è stata approvata la graduatoria di merito delle due candidate che hanno preso parte al concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Bovegno, bandito ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuta la necessità di assegnare la condotta alla vincitrice;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La sottoindicata candidata è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Bovegno:

1) Facchini Pasqua . punti 8,011 su 60

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello del comune di Bovegno.

Brescia, addì 23 ottobre 1970

Il medico provinciale: RAFFO

(10749)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3647 del 5 ottobre 1970 con il quale il dott. Convalle Enrico veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Buti;

Considerato che il predetto ha rinunciato con lettera del 24 ottobre 1970 all'accettazione di tale sede;

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina del dott. Billi di Sandorno Rizzardo candidato che segue in graduatoria e che ha chiesto la citata sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Billi di Sandorno Rizzardo è dichiarato vincitore della condotta medica di Buti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Pisa e del comune interessato.

Pisa, addì 26 ottobre 1970

Il medico provinciale: CIOFFI

(10748)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1210 in data 1° luglio 1969 col quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso anzidetto e riconosciutane la regolarità;

Ritenuto, pertanto, di poter approvare i lavori concorsuali in questione e la graduatoria di merito dei candidati idonei formulata dalla commissione giudicatrice;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Ferrari Giovanfrancesco . . . . . punti 81,310
2. Minuto Saverio . . . . » 75,048
3. Tallarico Francesco . . . . » 73,266
4. Savo Francesco . . . . » 59,583
5. Lacava Antonino . . . . » 57,876
6. Meduri Antonino . » 56,370
7. Laganà Matteo » 56,240
8. Delfino Nicola » 55,230
9. Laganà Antonio . » 51,210
10. Annarumma Giuseppe » 48,400
11. Costa Ferdinando » 46.320

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del Ministero della sanità - Ufficio del veterinario provinciale, ed a quello dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 13 ottobre 1970

Il veterinario provinciale: STALTARI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1616 in data 13 ottobre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria;

Viste le indicazioni delle sedi preferenziali contenute nelle domande di ammissione al concorso;

Viste le disposizioni di legge vigenti in materia;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco indicate:

1) Ferrari Giovanfrancesco: Reggio Calabria nord;
2) Minuto Saverio: Reggio Calabria Montana;
3) Tallarico Francesco: Galatro-Feroleto della Chiesa;
4) Savo Francesco: Canolo-Agnana;
5) Lacava Antonino: Roccaforte del G.-Roghudi.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Reggio Calabria, addì 20 ottobre 1970

Il veterinario provinciale: STALTARI

(10750)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.